

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

## PROPOSTA DI LEGGE

[D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AMBROSIO, DE MEIO, SEMERARO, PARENTE, SAMMARTINO, GIUNTOLI,  
BONTADE MARGHERITA, BIMA, LATANZA, AMATUCCI, CARONITI**

*Annunziata il 12 maggio 1950*

Revisione delle norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, con il quale vennero emanate nuove norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, presenta, in sede di attuazione, notevoli difficoltà e non raggiunge lo scopo.

Il criterio di limitare l'assegnazione del segretario agli istituti con almeno 250 alunni non trova alcuna giustificazione in differenze funzionali degli istituti aventi diversa popolazione scolastica, mentre le frequenti variazioni, anche minime, della consistenza della popolazione stessa, determinerebbero la necessità di spostamenti di personale di categoria diversa.

D'altra parte, l'assegnazione agli istituti di applicati di segreteria, in aggiunta al segretario, è fatta dipendere dal decreto legislativo citato, dal concorso di due diverse condizioni — il numero dei corsi e il numero degli alunni — condizioni che ben difficilmente si verificano, talchè diverse scuole medie che già, secondo le norme precedenti, avevano un aiuto segretario, non avrebbero diritto neppure ad un solo applicato.

Lo scopo quindi, prospettato dal decreto legislativo 7 maggio 1948 di migliorare quantitativamente e qualitativamente il personale di segreteria per il complesso e delicato com-

pito a cui esso è chiamato a svolgere, resta frustrato.

La disposizione poi dell'articolo 13 del citato decreto la quale prevede la immissione in un ruolo transitorio di gruppo C (istituito per il personale già in servizio che non consegua il passaggio al nuovo ruolo) di vincitori del concorso per titoli a 2 o 3 posti di segretario indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, e tutt'ora non espletato, precluderebbe per lungo tempo all'amministrazione la possibilità di bandire un concorso per esami a posto di ruolo B; e con ciò si viene praticamente a distruggere la finalità del riordinamento del personale di segreteria nelle scuole medie a cui mirava il citato decreto legislativo.

Queste ed altre considerazioni hanno diffuso un vivo senso di malcontento nella categoria interessata, per cui il Ministro della pubblica istruzione è venuto nella determinazione di predisporre un nuovo schema di provvedimento, il quale spesso annunziato, approvato anche dal Consiglio dei Ministri d'accordo col Ministro del tesoro, non è stato ancora portato alla discussione delle Assemblee legislative.

La nostra proposta, quindi, ha solo lo scopo (essa ricalca riga per riga, quasi plaggiando, lo schema di legge ministeriale), di sollecitare il provvedimento ministeriale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I sottoindicati articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, sono sostituiti come segue:

*Art. 1.* — « Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo *B*) e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo *C*) per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.

Ogni Istituto ha un segretario.

Alle scuole medie con più di 9 classi, è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; alle scuole medie con più di 20 o di 30 classi sono assegnati, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

Ai licei classici e scientifici e agli istituti magistrali con più di 8 classi, è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli stessi licei e istituti magistrali con più di 17 o di 25 classi sono rispettivamente assegnati un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

Agli effetti dell'assegnazione del personale di segreteria le classi di ginnasio fanno parte integrante dei licei classici cui sono annesse.

Agli stessi effetti le classi residue di ginnasio isolato fanno parte integrante delle scuole medie derivate dalla trasformazione del corso inferiore ».

*Art. 9.* — « La carriera dei segretari degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, si svolge dal grado XI (vicesegretario) al grado IX (segretario di prima classe).

I vicesegretari conseguono la promozione a segretario di seconda classe (grado X) dopo cinque anni di servizio compreso l'eventuale periodo di prova.

Le promozioni al grado IX (segretario di prima classe) sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di idoneità ai segretari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente 10 o 12 anni di effettivo servizio complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di gruppo *B* della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.

L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le norme per lo svolgimento degli esami di merito distinto e di idoneità saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro ».

*Art. 10.* — « La carriera degli applicati di segreteria si svolge dal grado XIII al grado XI.

Gli applicati di segreteria conseguono la promozione al grado XII dopo 2 anni di servizio, compreso l'eventuale periodo di prova, e al grado XI dopo 11 anni di servizio complessivo nei gradi inferiori, compreso lo stesso periodo di prova ».

*Art. 11.* — « I ruoli organici del personale di segreteria comprendono 1005 posti di segretario e 823 posti di applicato di segreteria. Essi sono periodicamente riveduti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle variazioni del numero degli istituti e delle classi di cui all'articolo 1 ».

*Art. 12.* — « I segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 sono inquadrati nel ruolo di gruppo *B* di cui all'articolo 1, se in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o altro diploma rilasciato da istituto di istruzione di secondo grado, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma stabilito con ordinamento del Ministro della pubblica istruzione.

Ai candidati agli esami di idoneità di cui al precedente comma, è dovuto il trattamento di missione, alle condizioni stabilite dall'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

A coloro che ottengono il passaggio ai sensi dei commi precedenti, sono attribuiti nel nuovo ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 1948, il grado, la qualifica e il trattamento economico spettanti in base all'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, valutata in ragione di due terzi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 che conseguono uno dei titoli di studio indicati nel primo comma entro il 31 dicembre 1952, o che abbiano almeno dieci anni di servizio con la massima classifica; per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* avrà effetto dal giorno del conseguimento del titolo ».

*Art. 13.* — « I segretari che nella prima attuazione del presente decreto non conseguono il passaggio previsto dal precedente

articolo, restano nell'attuale ruolo di gruppo *C* che viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera dal grado XII al X, e con effetto dal 1° gennaio 1948.

Per l'inquadramento nei gradi XI e X del ruolo transitorio, di cui al precedente comma, è richiesta, rispettivamente, l'anzianità complessiva, compreso l'eventuale periodo di prova, di 9 e di 12 anni di servizio ».

ART. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a trasformare il concorso per titoli a 230 posti di segretario indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, in un concorso per titoli a pari numero di posti di applicato di segreteria, elevando a due terzi il numero dei posti riservato a personale non di ruolo, ai sensi del paragrafo primo del bando di concorso.

Il Ministro per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a bandire contemporaneamente un concorso per esami ad un uguale numero di posti di vice-segretario nel ruolo di gruppo *B*, con la stessa riserva a favore del personale non di ruolo di cui al precedente comma.

Al concorso a posti di vice-segretario nel ruolo di gruppo *B* possono partecipare, senza obbligo di rinnovare la documentazione, tutti i candidati ammessi al concorso indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947 che siano in possesso del titolo di studio prescritto, ancorché abbiano nel frattempo superato i limiti di età.

ART. 3.

Le tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, sono abrogate.